



STATUTO

Ente di Terzo Settore - A.P.S. Lo Specchio delle Arti

Art. 1 È costituita, ai sensi del codice del terzo settore dlgs n. 117 del 03/07/2017, e sue successive integrazioni, l'Associazione denominata **Ente di Terzo Settore - Associazione di promozione sociale "Lo Specchio delle Arti"** (altrimenti denominata in sintesi **A.P.S. Lo Specchio delle Arti**) che opera prevalentemente nell'ambito delle attività di interesse generale, così come meglio individuate dal codice del terzo settore.

L'Associazione non ha finalità di lucro, è apolitica, aconfessionale e si ispira ai principi della solidarietà. L'Associazione opera per il perseguimento del bene comune, per elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Tali finalità saranno perseguite tramite l'impegno sociale e culturale dei membri dell'Associazione nella provincia di Taranto, della regione ed in campo nazionale ed all'estero.

L'Associazione potrà affiliarsi a federazioni nazionali, mantenendo comunque la propria autonomia. L'Associazione si iscriverà nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e potrà utilizzare la denominazione ETS solo dopo tale iscrizione, indicando gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 L'Associazione ha sede attualmente in Manduria (TA) Via G. Pacelli, 59, potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di direttivo. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'assemblea dei soci e dal Codice del Terzo settore. L'Associazione, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente in materia. Adotterà le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento dell'iscrizione al Registro nazionale unico degli Enti del Terzo settore.

Art. 3 La durata dell'Associazione è illimitata.

OGGETTO

Art. 4 L'Associazione intende esercitare in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale così come descritte dal Codice del terzo settore ai sensi, art. 5 lettere:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e contrasto alla povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

CNI



z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività dell'Associazione si basano sulla volontà dei soci di riunirsi e di collaborare tra loro e con la comunità e gli enti pubblici e privati, al fine di raggiungere obiettivi comuni, migliorando la qualità dell'offerta culturale, attraverso il trasferimento e la condivisione delle conoscenze in ambito storico, sociale, etico, sportivo, ambientale, sartoriale, culinario, artigianale, musicale, coreutico e artistico in genere; tale finalità sarà orientata alla ricerca e alla rievocazione storica, alla riscoperta di tradizioni, usi e costumi desueti, alla promozione della cultura dell'accoglienza del viaggiatore, alla promozione dei prodotti tipici, delle attività produttive territoriali e delle eccellenze personali, alla salvaguardia, alla promozione e all'integrazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, e umane al fine di stimolare la crescita economica, sociale e culturale del territorio e dei suoi abitanti.

L'Associazione tramite la creazione di "atelier creativi" e laboratori offrirà quotidianamente la possibilità di avere incontri di più linguaggi, artistici, di più punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando l'espressività e la creatività di ciascuno. L'atelier non è un laboratorio di arte dove si riproducono opere ma è un ambiente che stimola la conoscenza: alla base c'è una dimensione estetica degli apprendimenti, cioè della bellezza che produce conoscenza e viceversa.

Per questi motivi l'Associazione si propone di sostenere e intraprendere per proprio conto azioni che creino sinergie tra gli associati, le istituzioni, gli istituti scolastici, le altre associazioni e gli operatori economici consentendo di realizzare fini comuni di sviluppo.

L'Associazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso la creazione di "atelier creativi e laboratori e le seguenti attività:

- Ricerca storica e antropologica su usi, costumi e tradizioni;
- Organizzazione di laboratori sartoriali per la creazione di abiti e accessori storici e teatrali;
Restauro abiti d'epoca;
- Mini-sfilate di moda;
- Noleggio abiti storici e non;
- Sistemazione, modifiche, lavaggio e stiratura abiti storici;
- Corsi di taglio, cucito, ricamo, uncinetto e maglia per adulti e bambini;
- Corsi di sartoria storica a tema;
- Dress & Breakfast, ovvero esperienze e didattica di ospitalità con pernottamento e accoglienza per i soci e i terzi che partecipino alle attività sartoriali e non dell'Associazione;
Laboratori di cucina storica per la preparazione di prime colazioni, pranzi e cene d'epoca;
- Corsi di arte culinaria storica con realizzazione di preparazioni enogastronomiche;
- Organizzare eventi di rievocazioni storiche;
- Organizzazione di festival e concerti, *master class*;
Promuovere un turismo consapevole, il "turismo della memoria" attraverso percorsi turistici volti a promuovere il territorio attraverso la valorizzazione del suo patrimonio materiale e immateriale: per riscoprire gli antichi itinerari, tra castelli, borghi e sentieri storicamente percorsi da pellegrini, imperatori, papi, soldati, mercanti...;
- Corsi per lo studio e l'approfondimento dei menu storici e dell'allestimento della tavola;
- Incontri enogastronomici e di intrattenimento a tema;
- Corsi di giardinaggio e decorazioni floreali;
Laboratori fotografici e corsi di fotografia;
Spazi-atelier in partnership con altre competenze (fotografi, danzatori, musicisti, medici, psicologi...);
- Corsi inerenti la cultura storica;
- Corsi di pittura;
- Corsi di ceramica e scultura;
- Corsi di canto;
- Corsi di musica e danza;

- Corso di preparazione al matrimonio;
- Corso di accompagnamento al parto e al postparto;
- Stage e corsi di Yoga;
- Stage e corsi di Yoga prenatale;
- Organizzazione di salotti culturali;
- Allestimenti e ambientazioni storiche;
- Organizzazione di eventi danzanti e non in costume d'epoca;
- Organizzazione di eventi pubblici e privati;
- valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di una nuova idea di cittadinanza attiva;
- Accoglienza turistica, con pratica esperienza di ospitalità "antica" comprensiva di ulteriori servizi turistici, quali visite guidate in costume e non, promozione del territorio, *transfer*, informazioni e assistenza, ecc.;
- Studio, divulgazione e promozione della cultura e delle colture dei prodotti territoriali;
- Atelier di ricostruzione storica attraverso il costume e la danza storica rivolti alle scuole;
- Diffusione della conoscenza dei prodotti alimentari tipici e la conseguente promozione della cucina tipica territoriale, in tutte le forme e le attività ad essa connesse;
- Promozione delle attività artigianali e commerciali presenti sul territorio le quali presentino caratteristiche di tipicità, innovazione e qualità;
- Promozione delle attività dell'Associazione attraverso canali editoriali, radiofonici, televisivi e multimediali e attraverso la formula "Artist in Residence" in Italia e all'Estero;
- La realizzazione di pubblicazioni e opuscoli informativi e promozionali;
- Messa in atto di iniziative volte favorire lo sviluppo professionale degli associati, attraverso la formazione, il confronto delle esperienze e l'affiancamento;
- L'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, congressi, festival;
- Organizzare iniziative e/o richiede finanziamenti pubblici o privati per reperire i fondi allo scopo di finanziare le attività dell'Associazione stessa;
- Promuovere iniziative di raccolta fondi tesi a supportare l'attività dell'Associazione anche in relazione al reperimento di materiale e attrezzature e non, per favorire il buon funzionamento della stessa.

L'Associazione può svolgere esclusivamente attività, principali e/o accessorie, strettamente connesse ai campi specifici di intervento sopramenzionati. Di conseguenza, non può svolgere attività diverse, ad eccezione del compiere tutti gli atti e concludere eventuali operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Le attività svolte dall'Associazione per le quali sono previsti proventi devono essere configurate sotto forma di progetti specifici, formalmente approvati dal Consiglio Direttivo, che traducono in iniziative concrete le linee programmatiche previste dallo statuto e dalla programmazione annuale.

L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività accessoria, integrativa e aderente agli scopi del sodalizio, anche in collaborazione con altre associazioni culturali.

L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e realizzare rapporti di partenariato con altre imprese sociali e non, enti pubblici e privati.

Potrà, inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci. L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità.



L'Associazione inoltre potrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività Istituzionale di solidarietà sociale. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

SOCI

Art. 5 Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto. Per privilegiare il lavoro in rete l'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate. Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea. Il giudizio dell'Assemblea è insindacabile. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali.

Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: coloro che, intervenendo in fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono all'Associazione alla fase costitutiva secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.
- Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di Tesserati sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e a partecipare alle attività che di volta in volta vengono proposte dall'Associazione.

Art. 6 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione.

Art. 7 La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

RISORSE ECONOMICHE e PATRIMONIO

Art. 8 Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili (donazioni, lasciti o successioni);

- 1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze;
 - c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
 - d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale sopramenzionate;
 - e) interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il presidente
- d) i Proibiviri;
- e) il collegio dei revisori;

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.



ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ha, il compito di:

- a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- c) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 11 L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica.

Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Art. 13 Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.



L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15 Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nella ventiquattrore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, via fax, posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza l'impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 19 Al tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal segretario.

IL PRESIDENTE

Art. 20 Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;



determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;

emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'Associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI e COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 22 L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori. Tale organo dell'Associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni all'Associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIoglimento

Art. 24 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente Interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

NORME FINALI

Art. 25 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice del Terzo settore e sue successive integrazioni ed il codice civile.

Il presente statuto sostituisce la copia registrata presso l'Ufficio del Registro di Taranto il 15 aprile 2019 Serie 3 numero 1149 (3/1149) e fa parte integrante del verbale dell'assemblea dei soci redatto il 26 ottobre 2020.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures: Carlo Marzano, Diego Bruggi, and others]

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920



1890

1891

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Le attività dell'Associazione si basano sulla volontà dei soci di riunirsi e di collaborare tra loro e con la comunità e gli enti pubblici e privati, al fine di raggiungere obiettivi comuni, migliorando la qualità dell'offerta culturale, attraverso il trasferimento e la condivisione delle conoscenze in ambito storico, sociale, etico, sportivo, ambientale, sartoriale, culinario, artigianale, musicale, coreutico e artistico in genere; tale finalità sarà orientata alla ricerca e alla rievocazione storica, alla riscoperta di tradizioni, usi e costumi desueti, alla promozione della cultura dell'accoglienza del viaggiatore, alla promozione dei prodotti tipici, delle attività produttive territoriali e delle eccellenze personali, alla salvaguardia, alla promozione e all'integrazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, e umane al fine di stimolare la crescita economica, sociale e culturale del territorio e dei suoi abitanti.

L'Associazione tramite la creazione di "atelier creativi" e laboratori offrirà quotidianamente la possibilità di avere incontri di più linguaggi, artistici, di più punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando l'espressività e la creatività di ciascuno. L'atelier non è un laboratorio di arte dove si riproducono opere ma è un ambiente che stimola la conoscenza: alla base c'è una dimensione estetica degli apprendimenti, cioè della bellezza che produce conoscenza e viceversa.

Per questi motivi l'Associazione si propone di sostenere e intraprendere per proprio conto azioni che creino sinergie tra gli associati, le istituzioni, gli istituti scolastici, le altre associazioni e gli operatori economici consentendo di realizzare fini comuni di sviluppo.

L'Associazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso la creazione di "atelier creativi e laboratori" e le seguenti attività:

- Ricerca storica e antropologica su usi, costumi e tradizioni;
- Organizzazione di laboratori sartoriali per la creazione di abiti e accessori storici e teatrali;
- Restauro abiti d'epoca;
- Mini-sfilate di moda;
- Noleggio abiti storici e non;
- Sistemazione, modifiche, lavaggio e stiratura abiti storici;
- Corsi di taglio, cucito, ricamo, uncinetto e maglia per adulti e bambini;
- Corsi di sartoria storica a tema;
- Dressing & Breakfast, ovvero esperienze e didattica di ospitalità con pernottamento e accoglienza per i soci e i terzi che partecipino alle attività sartoriali e non dell'Associazione;
- Laboratori di cucina storica per la preparazione di prime colazioni, pranzi e cene d'epoca;
- Corsi di arte culinaria storica con realizzazione di preparazioni enogastronomiche;
- Corsi per lo studio e l'approfondimento dei menu storici e dell'allestimento della tavola;
- Incontri enogastronomici e di intrattenimento a tema;
- Corsi di giardinaggio e decorazioni floreali;
- Laboratori fotografici e corsi di fotografia;
- spazi-atelier in partnership con altre competenze (fotografi, danzatori, musicisti, medici, psicologi, ...)
- Corsi inerenti la cultura storica;

Anna M. R. Foully Goffi Foully
L'Associazione Culturale "L'Arte della Moda" è un'associazione di promozione sociale e culturale che ha lo scopo di promuovere e valorizzare la cultura sartoriale e la cultura enogastronomica, attraverso la creazione di atelier creativi e laboratori, e la realizzazione di attività di ricerca, promozione e accoglienza del viaggiatore.



Le attività svolte dall'Associazione per le quali sono previsti proventi devono essere configurate sotto forma di progetti specifici, formalmente approvati dal Consiglio Direttivo, che traducono in iniziative concrete le linee programmatiche previste dallo statuto e dalla programmazione annuale.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività accessoria, integrativa e aderente agli scopi del sodalizio, anche in collaborazione con altre associazioni culturali.

L'Associazione potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e Privati, anche in A.T.I. (Associazione Temporanea d'Impresa) per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e realizzare rapporti di partenariato con altre imprese sociali e non, enti pubblici e privati. Potrà, inoltre, ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dai soci. L'associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse in quanto dirette alle medesime finalità. L'associazione inoltre porrà eventualmente in essere soltanto le attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale. In caso di particolare necessità, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

SOCI

Art. 5 - Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto. Per privilegiare il lavoro in rete l'Associazione può prevedere l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. I soci ed i loro familiari, nel rispetto degli appositi regolamenti, hanno diritto di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione, di usufruire dei relativi servizi e di partecipare alle attività ed alle manifestazioni organizzate. Le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Contro l'eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea. Il giudizio dell'Assemblea è insindacabile. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Le categorie dei soci sono le seguenti:

- Soci fondatori: coloro che, intervenendo in fase costitutiva, danno vita all'Associazione;
- Soci ordinari: coloro che aderiscono all'associazione alla fase costitutiva secondo modalità riconosciute dal Consiglio Direttivo, e contribuiscono agli scopi associativi, fornendo competenze, motivazioni e strumenti conoscitivi per supportare lo sviluppo delle attività. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo. Possono, altresì, aderire all'Associazione in qualità di Tesserati sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e a partecipare alle attività che di volta in volta vengono proposte dall'Associazione.

Autore M. R. Fanti
L'Associazione è in via di costituzione
L'Associazione è in via di costituzione

Gruppo Fanti



Art. 6 -Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Art. 7 - La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello in Assemblea. La decisione dell'Assemblea è insindacabile.

RISORSE ECONOMICHE e PATRIMONIO

Art. 8 - Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- c) da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: beni mobili ed immobili (donazioni, lasciti o successioni);

1. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

Richardson (widowed) Mrs. Q. is the same M. R. Family. G. is the same



b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale sopramenzionate;

e) interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 9 - Sono organi dell'associazione:

a) l'assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il collegio dei revisori; d) i Provvisori; e) il presidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10 - L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati. L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'assemblea ha, il compito di:

a) ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;

b) approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;

c) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione e sull'eventuale scioglimento dell'associazione stessa.

Art. 11 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso o da lui delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione, o a mezzo fax e posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea non può essere convocata in seconda convocazione nello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 12 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.



Art. 13 - Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente; ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a undici, incluso il presidente che è eletto direttamente dall'assemblea. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il vicepresidente, il tesoriere e il segretario. Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 16 - I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, via fax, posta elettronica. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono

Anna M. R. Fauri

Consiglio Direttivo

Consiglio Direttivo

Luigi Fauri



Undulidubia (striatella) striatella Griseb. Case To 2 Area M.R. Faint i

Charles Henry Briggs Greenleaf Watson

Art. 20 - Il presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

• predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'associazione;

- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;

- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

- emanare i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione. Il presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del presidente lo stesso è sostituito dal vicepresidente.

PROBIVIRI e COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 21 - L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell'associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Art. 22 - L'assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori. Tale organo dell'associazione è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni. Il collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, verificare e controllare l'operato del consiglio direttivo, e l'operato della associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro. Il collegio potrà altresì indirizzare al presidente ed ai membri del consiglio direttivo le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello statuto. Il compenso ai membri il collegio dei revisori, se esterni alla associazione, è determinato dal consiglio direttivo nel rispetto della legislazione vigente.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 23 - Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

SCIOGLIMENTO

Louise Fand



Art. 24 - 1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

NORME FINALI

Art. 25 - Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del Codice del Terzo settore e sue successive integrazioni ed il codice civile.

Assunte
Dirigente
Francesco Beniamino Grino
Anne M.R. Fausi
Luzze Fausi
Luigi Casarini
Claudio Fausi

STATUTO - Lo Specchio delle Arti - APS

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in **MANDURIA**, alla **via G. Pacelli n° 59**, quale Ente del Terzo Settore, un'associazione denominata **Associazione di Promozione Sociale "Lo Specchio delle Arti"** in sintesi **"Lo Specchio delle Arti APS"** in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo **ETS** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. L'Associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'Associazione **"Lo Specchio delle Arti APS"**, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e contrasto alla povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

riunirsi e collaborare tra soci, con la comunità e gli enti pubblici e privati, per raggiungere obiettivi comuni, migliorando la qualità dell'offerta culturale, attraverso il trasferimento e la condivisione delle conoscenze in ambito storico, sociale, etico, sportivo, ambientale, sartoriale, culinario, artigianale, musicale, coreutico e artistico in genere; tale finalità sarà orientata alla ricerca e alla rievocazione storica, alla riscoperta di tradizioni, usi e costumi desueti, alla promozione della cultura dell'accoglienza del viaggiatore, alla promozione dei prodotti tipici, delle attività produttive territoriali e delle eccellenze personali, alla salvaguardia, alla promozione e all'integrazione delle risorse ambientali, culturali, artistiche, e umane al fine di stimolare la crescita economica, sociale e culturale del territorio e dei suoi abitanti.

L'Associazione tramite la creazione di "atelier creativi" e laboratori offrirà quotidianamente la possibilità di avere incontri di più linguaggi, artistici, di più punti di vista, di avere contemporaneamente attive le mani, il pensiero e le emozioni, valorizzando l'espressività e la creatività di ciascuno. L'atelier non è un laboratorio di arte dove si riproducono opere ma è un ambiente che stimola la conoscenza: alla base c'è una dimensione estetica degli apprendimenti, cioè della bellezza che produce conoscenza e viceversa.

sostenere e intraprendere per proprio conto azioni che creino sinergie tra gli associati, le istituzioni, gli istituti scolastici, le altre associazioni e gli operatori economici consentendo di realizzare fini comuni di sviluppo.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

Esau & Janel
alo Martano

1
Boya Gimpflovato
ferretti Fausto
Alber

Ricerca storica e antropologica su usi, costumi e tradizioni;
 Organizzazione di laboratori sartoriali per la creazione di abiti e accessori storici e teatrali;
 Restauro abiti d'epoca; sistemazione, modifiche, lavaggio e stiratura abiti storici;
 Mini-sfilate di moda;
 Noleggio abiti storici e non;
 Corsi di sartoria storica a tema: di taglio, cucito, ricamo, uncinetto e maglia per adulti e bambini;
 Dress & Breakfast, ovvero esperienze e didattica di ospitalità con pernottamento e accoglienza per i soci e i terzi che partecipino alle attività sartoriali e non dell'Associazione;
 Laboratori di cucina storica per preparazioni enogastronomiche come prime colazioni, pranzi e cene d'epoca;
 Corsi per la pratica di arte culinaria storica: studio di menu storici e di allestimento della tavola;
 Organizzazione di eventi di rievocazioni storiche, di festival, di concerti, di master class;
 Promuovere un turismo consapevole, il "turismo della memoria" attraverso percorsi turistici volti a promuovere il territorio attraverso la valorizzazione del suo patrimonio materiale e immateriale: per riscoprire gli antichi itinerari, tra castelli, borghi e sentieri storicamente percorsi da pellegrini, imperatori, papi, soldati, mercanti...;
 Incontri enogastronomici e di intrattenimento a tema;
 Corsi di giardinaggio e decorazioni floreali;
 Laboratori fotografici e corsi di fotografia;
 Spazi-atelier in partnership con altre competenze (fotografi, danzatori, musicisti, medici, psicologi...);
 Corsi inerenti la cultura storica;
 Corsi di pittura, di ceramica e di scultura; di canto, di musica e di danza;
 Corso di preparazione al matrimonio; di accompagnamento al parto e al post-parto;
 Stage e corsi di Yoga e Yoga prenatale;
 Organizzazione di salotti culturali;
 Allestimenti e ambientazioni storiche;
 Organizzazione di eventi pubblici e privati, con eventuale presenza di danze e/o costumi d'epoca;
 valorizzare il tempo e lo scambio reciproco di prestazioni e saperi quali strumenti per la costruzione di un'idea di cittadinanza attiva;
 Accoglienza turistica, con pratica esperienza di ospitalità "antica" comprensiva di ulteriori servizi turistici, quali visite guidate in costume e non, promozione del territorio, transfer, informazioni e assistenza, ecc.;
 Studio, divulgazione e promozione della cultura e delle culture dei prodotti territoriali;
 Atelier di ricostruzione storica attraverso il costume e la danza storica rivolti alle scuole;
 Diffusione della conoscenza dei prodotti alimentari tipici della cucina territoriale promuovendola in tutte le forme e le attività connesse;
 Promozione delle attività artigianali e commerciali del territorio caratteristiche per tipicità, innovazione e qualità;
 Uso di canali editoriali, radiofonici, televisivi e multimediali e la formula "Artist in Residence" nel mondo;
 La realizzazione di pubblicazioni e opuscoli informativi e promozionali;
 Favorire la crescita professionale dei soci tramite la formazione, il confronto delle esperienze e l'affiancamento;
 L'organizzazione, la promozione e la partecipazione a fiere, congressi, festival;
 Organizzare iniziative e/o richiedere finanziamenti pubblici o privati allo scopo di finanziare le attività dell'Associazione, anche per il reperimento di materiale e attrezzature utili al buon funzionamento della stessa.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Assunte Jaur
Roberto

2
Giuseppe
Rosselli
Frank
Roberto

SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ogni socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la

Assunto Joma
Carlo Garavito

3
Dott. Giuseppe Mucchi

Luigi Ferraro

propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative intraprese di volta in volta dall'Associazione.

LAVORATORI

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ASSEMBLEA

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

Esunte Jone
Galo Marzauer

4
Bo Gropf
Ludwig Paul
Alf

- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto; delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno; delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), allorché istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel RUNTS.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche telefonicamente, con sole 24 ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Assunto Jamel
Palo Yarwano

Boncompagni
Rosselli Fanci
Abbo

- Abstract**



[Faint handwritten notes]

Int. J. 53

1997-1998

6

Capt. Grayson
 16211 Front St.
 St. Louis

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;

Esente fare
Calo Garwano

7
Esente fare
Calo Garwano

- b) b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 35. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali.

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Assunto Giulio
Salò Marzano

Bozza Guido
Bozza Guido
Bozza Guido